



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9

data: 27/04/2016

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE (IUC) - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sede Comunale, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1) COPPOLA	Gianfranco	Sindaco	P	14) MELPIGNANO	Angelo	"	P
2) SPENNATI	Elio	Cons.	P	15) POMES	Angelo	"	P
3) BAGNULO	Giuseppe	"	P	16) BUONGIORNO	Marina	"	P
4) FRANCIOSO	Giuseppe	"	P	17) TAGLIENTE	Giuseppe	"	P
5) SEMERANO	Francesco	"	P	18) PALMA	Anna Maria	"	P
6) CONTINELLI	Christian	"	P	19) FRANCIOSO	Emilia	"	P
7) MILONE	Guido	"	A	20) SANTORO	Niny	"	A
8) SAPONARO	Massimo	"	P	21) TANZARELLA	Giuseppe	"	P
9) CAMASSA	Ernesto	"	P	22) TANZARELLA	Domenico	"	A
10) CAVALLO	Luca	"	P	23) MORO	Tommaso	"	A
11) CORONA	Giuseppe	"	P	24) PARISI	Giovanni	"	P
12) ANDRIOLA	Lucia	"	P	25) PALMISANO	Vincenzo	"	P
13) SANTORO	Nicola Luigi Maria	"	P				

all'appello nominale risultano **presenti n. 21** ed **assenti n. 4**.

Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Finanze e Tributi** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Data, 22/04/2016

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni QUARTULLI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Data, 22/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Giovanni QUARTULLI

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:

"IMPOSTA COMUNALE (IUC) - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti i pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/00:

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla regolarità contabile;

sulla presente proposta di deliberazione così come formulata dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.

Visto l’art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) e successive modifiche e integrazioni,, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;

Vista la legge n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che ha apportato sostanziali modifiche all’applicazione dell’IMU, rendendo indispensabile l’aggiornamento del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale prpria approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 30.10.2012;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. n°55 del 07.03.2016, che all’articolo 1 dispone il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

Visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

a. di approvare le modifiche al regolamento IMU approvato con delibera cc. n.30 del 30.10.2012, come

segue:

sostituire l'art.7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato";

come segue:

Articolo 7 TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli situati nella zona svantaggiata del territorio comunale delimitato di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

2. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

1. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

viene soppresso il comma 2 dell'art. 10 che disponeva

"Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

inserire l'art. 10 bis:

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

all'art.11 vengono aggiunti i seguenti commi:

m. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

n. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

o. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

p. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

q. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

r. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

s. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

t. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

all'art. 19 viene aggiunto il seguente comma:" Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di

valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

all'art. 21 viene aggiunto:

ART. 21bis

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione come trattata precedentemente al punto 3 dell'ordine del giorno, riportata nel verbale di seduta odierna comprendente l'emendamento proposto dall'assessore Solito di sopprimere la lettera i) dell'art. 11 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria; Sentiti gli interventi per dichiarazione di voto di astensione dei consiglieri Santoro Nicola, Tanzarella G., Parisi, e per dichiarazione di voto favorevole dei consiglieri Continelli, Corona, Semerano, Pomes, Camassa, come riportati nel verbale di seduta;

VISTA la proposta del settore finanziario avente ad oggetto "IMPOSTA COMUNALE (IUC) - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA"

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) dal Responsabile del servizio come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 21, assenti n.4 (Milone, Santoro Niny, Tanzarella D., Moro), astenuti n. 5 (Santoro Nicola, Francioso E., Tanzarella G., Parisi, Palmisano), votanti n. 16, voti favorevoli n. 16,

DELIBERA

a. di approvare le modifiche al regolamento IMU approvato con delibera cc. n.30 del 30.10.2012, come segue:

sostituire l'art.7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato";

come segue:

Articolo 7 TERRENI AGRICOLI

3. I terreni agricoli situati nella zona svantaggiata del territorio comunale delimitato di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

4. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

viene soppresso il comma 2 dell'art. 10 che disponeva

"Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

inserire l'art. 10 bis:

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

all'art.11 viene soppressa la lettera i) e vengono aggiunti i seguenti commi:

- m. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- n. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- o. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- p. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- q. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- r. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- s. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- t. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

all'art. 19 viene aggiunto il seguente comma:" Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

all'art. 21 viene aggiunto:

ART. 21bis

NORMA DI RINVIO

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.LGS. n.267/2000;

Con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente reso per alzata di mano:

Presenti n. 21, assenti n.4 (Milone, Santoro Niny, Tanzarella D., Moro), astenuti n. 5 (Santoro Nicola, Francioso E., Tanzarella G., Parisi, Palmisano), votanti n. 16, voti favorevoli n. 16,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Angelo MELPIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 28/04/2016

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Ostuni, 27/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA
